



*Il Consigliere di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Roma, 20 gennaio 2015

cds - Giustizia amministrativa
cda pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001194 - 20/01/2015 - USCITA



cds 000078343700

Ai Signor
Presidente del Consiglio di Stato

Ai Signor
Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

Ai Signori
Presidenti delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato

Ai Signor
Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Siciliana

Ai Signori
Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Signori
Presidenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali Amministrativi Regionali

Ai Signori dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

In attesa della emanazione della nuova circolare recante "Istruzioni sulla applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo" (aggiornata al 22 ottobre 2014), si ritiene di fornire l'avviso dell'Ufficio in ordine alla applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, T.U. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale comma 1-quater, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente versato, a carico della parte che abbia instaurato un giudizio di impugnazione, anche incidentale, nel caso di integrale rigetto ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione proposta. Per la determinazione del quantum la norma rimanda al comma 1-bis, che stabilisce, per i giudizi di impugnazione, l'aumento della metà del contributo unificato calcolato

in base al valore della controversia, così come stabilito dal precedente comma 1 del medesimo articolo 13.

Il secondo periodo del comma 1-quater prevede che il giudice, nel suo provvedimento, dia atto della sussistenza dei presupposti che radicano l'obbligo di pagamento, che sorge al momento del deposito del provvedimento stesso.

Questo Segretariato Generale, nell'ambito della propria attività di gestione del contributo unificato e di monitoraggio delle prassi applicative del medesimo, ritiene che il citato art. 13, comma 1-quater, trova applicazione esclusivamente ai processi instaurati innanzi all'A.G.O. e non anche a quelli instaurati innanzi agli organi della Giustizia amministrativa.

Infatti, il sistema di determinazione degli importi del contributo unificato, quale risulta dall'art. 13 del T.U. n. 115 cit., tiene distinta la disciplina riguardante il processo ordinario da quella concernente il processo amministrativo: al primo sono riservati i commi da 1 a 6, che si fondano su un criterio determinativo del quantum basato essenzialmente sul valore della controversia azionata; al processo amministrativo sono, invece, dedicati i successivi commi 6-bis e 6-bis.1, basati sul diverso criterio della tipologia delle controversie ovvero del particolare rito processuale applicabile.

Il legislatore, in definitiva, ha inteso prevedere due sistemi determinativi dell'importo del contributo unificato in sé conchiusi e, quindi, impermeabili fra loro, calibrati sulle caratteristiche costitutive dei rispettivi sistemi processuali (dopo un primo tentativo - risultato di impossibile applicazione - di contemplare un unico criterio basato sul valore della controversia azionata).

Prova di quanto testé affermato è che, nel caso di specie, il comma 1-quater, organicamente inserito nella complessiva regolamentazione fiscale del processo ordinario, fa riferimento al precedente comma 1-bis, determinativo del dovuto per le (sole) impugnazioni proposte dinanzi all'A.G.O., e, in particolare, innanzi alla Corte di Cassazione e, a sua volta, il citato comma 1 bis opera un rinvio al precedente comma 1, anch'esso riservato ai giudizi ordinari.

Al contrario, per disporre un aumento del contributo unificato per le impugnazioni dinanzi al Giudice amministrativo (analogo a quello previsto per i giudizi ordinari dal comma 1-bis anzidetto), è stata necessaria una apposita norma di legge - il comma 27 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 - dedicata al solo processo amministrativo e, per giunta, con una tecnica diversa da quella utilizzata per il processo innanzi all'A.G.O., vale a dire non con l'inserimento di uno specifico comma nel testo normativo, ma con una disposizione che fa espresso riferimento al comma 6-bis dell'articolo 13 del T.U. più volte citato.

Si sarà grati della segnalazione di eventuali conclusioni difformi della giurisprudenza, atteso che l'obbligo di pagamento, di cui al più volte citato comma 1-quater, sorge solo per il caso in cui ciò sia espressamente disposto dal provvedimento giurisdizionale.

Obetdan Forlenza

